

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Condebitori solidali, decreto ingiuntivo opposto separatamente, litisconsorzio facoltativo: l'eccezione di incompetenza rileva solo a favore di chi l'ha proposta**

*Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l'incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l'eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l'ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d'ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l'incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccepienti.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.10.2016, n. 20720**

...omissis...

L'istanza di regolamento si articola con la deduzione di tre gradate ragioni di contestazione della pronuncia declinatoria della competenza: a) la prima di esse è fondata sull'illegittimità di detta pronuncia, per avere il Tribunale esteso il rilievo dell'eccezione di sussistenza della competenza del foro del consumatore, proposta nella sua opposizione da hhhhhh anche alla controversia di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dagli intimati, ancorchè essi non avessero sollevato contestazioni sulla competenza e senza considerare che la relazione fra le due opposizioni, insorta per effetto della riunione, era riconducibile all'art. 103 c.p.c., cioè ad un litisconsorzio facoltativo, il che escludeva che l'eccezione della R. si estendesse alla posizione degli intimati; b) la seconda ragione è prospettata nel senso che l'eventuale eccezione di incompetenza degli intimati avrebbe dovuto proporsi nella citazione in opposizione, atto equivalente alla comparsa di risposta in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo; c) la terza ragione si articola nel senso che, anche a voler considerare che l'eccezione di incompetenza territoriale per l'operare del foro del consumatore era rilevabile d'ufficio dal giudice, il Tribunale non aveva proceduto al rilievo nel limite di preclusione di cui all'art. 38 c.p.c., comma 3, cioè entro l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c..

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza e la declaratoria della competenza del Tribunale di Macerata, sostanzialmente condividendo le ragioni poste a suo fondamento.

Il Collegio in via preliminare rileva quanto segue.

La mancanza di notificazione dell'istanza di regolamento di competenza a hh. e ad hhhhh - essendo la relazione, fra la controversia di opposizione al decreto ingiuntivo introdotta da Rhhh e quella introdotta da R.A., riconducibile alla fattispecie del litisconsorzio facoltativo insorto per effetto di riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c., delle cause, in quanto connesse per il titolo dell'obbligazione riferibile a ciascuno degli eredi ingiunti, ed essendo l'intervento di R.V. anch'esso di natura litisconsortile facoltativa per la stessa ragione - è riconducibile all'art. 332 c.p.c., onde l'istanza di regolamento si sarebbe dovuta notificare anche alle medesime.

Essendo applicabile alla controversia, per l'ipotesi che le R. non abbiano avuto comunicazione della sentenza, il termine semestrale di cui all'art. 327, l'impugnazione con il regolamento è ormai preclusa e, pertanto non è necessario ordinare la notificazione dell'istanza nei loro riguardi.

Tanto si osserva sulla base del principio di diritto secondo cui: "Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47 c.p.c., comma 2, nè essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poichè, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa perchè l'inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo". (Cass. (ord.) n. 6824 del 2010).

L'istanza di regolamento di competenza è fondata.

Si rileva che il decreto ingiuntivo venne richiesto ed emesso nei confronti dei quattro R. nella qualità di eredi accettanti l'eredità del de cuius con beneficio di inventario.

La richiesta era formulata, peraltro, per un'ingiunzione da emettersi nei confronti di tutti per l'intera somma domandata e, dunque, nel presupposto che essa fosse dovuta da tutti solidalmente.

Il ricorso ingiuntivo venne accolto in questi termini.

La domanda sottesa al ricorso monitorio prospettava, dunque, a carico degli eredi l'esistenza di un'obbligazione solidale e ciò senza tenere conto della regola di cui all'art. 754 c.p.c., che, naturalmente, rileva anche nei confronti degli eredi accettanti con beneficio di inventario, nel senso che essi rispondono nei limiti di quanto ricevuto e non con il proprio patrimonio personale, ma sempre proporzionalmente alla quota che hanno ereditato ed accettato in via beneficiata.

Poichè la competenza si determina dalla domanda, nella specie la proposizione della domanda in via monitoria contro più pretesi condebitori realizzò un cumulo fra quattro domande di condanna al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità solidale degli ingiunti.

La proposizione delle due distinte opposizioni, come s'è già osservato, e, quindi, l'intervento realizzarono un cumulo litisconsortile facoltativo nel quale le posizioni dei coobbligati erano distinte fra loro quanto all'esercizio delle difese in rito e nel merito ed erano assistite da poteri distinti.

Ne segue che l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito con il ricorso monitorio era prospettabile da ognuno separatamente ed era correlata alla posizione di ognuno in ragione del carattere litisconsortile facoltativo della controversia, atteso che nel processo litisconsortile facoltativo concernente una pretesa fatta valere contro coobbligati solidali l'eccezione di incompetenza proposta da un coobbligato non giova agli altri (in termini Cass. n. 5533 del 2008), a meno che oggetto della domanda non sia, per esplicita richiesta, anche l'accertamento del rapporto di condebito, cioè la contitolarità passiva del rapporto.

Nel caso di specie risulta che l'eccezione di incompetenza venne proposta solo da hhhhh. ed anche all'esito della riunione delle opposizioni separatamente proposte non si estese alla posizione degli intimati.

Inoltre, non era stato chiesto con apposita domanda l'accertamento del rapporto di condebito, avendo il qui ricorrente solo proposto un cumulo di domande ai sensi della regola dell'art. 1294 c.c..

Ne consegue che il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto decidere dando rilievo all'eccepita incompetenza per sussistenza del foro del consumatore solo quanto alla posizione dell'eccepiente. Il Tribunale, essendo rilevabile d'ufficio l'esistenza del foro del consumatore, di fronte all'inerzia di hhhhhh. avrebbe avuto semmai il potere di rilevare d'ufficio l'incompetenza anche nei loro riguardi, ma, come esattamente ha sostenuto il ricorrente, avrebbe dovuto farlo nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., mentre non risulta averlo fatto. Il rilievo, ancorchè nella sentenza impugnata nemmeno vi sia traccia di un simile esercizio del relativo potere, non poteva naturalmente essere fatto con la sentenza.

In sede decisoria il Tribunale avrebbe dovuto applicare il seguente principio di diritto: "nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l'incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l'eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l'ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d'ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l'incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccepienti".

Da tanto consegue che la sentenza impugnata ha illegittimamente declinato la hhhhh. e Lu. caducando il decreto anche nei loro confronti.

Dev'essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Macerata quanto all'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dai medesimi, con conseguente ripristino dell'esistenza del decreto ingiuntivo nei loro confronti.

Il giudizio andrà riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. davanti al detto Tribunale.

Le spese del giudizio di regolamento possono compensarsi, atteso che i qui intimati non avevano in alcun modo fatto propria l'eccezione dell'altra erede e, quindi, non hanno causato la pronuncia.

pqm

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da hhhh.. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c.. Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola